

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO
ORIGINALE
 Trasmessa / Ritrasmessa al CO.RE.CO.
 il 08/03/2000 Nr. Prot. 1765
 il Nr. Prot.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-

NR. Progr.	9
Data	28/02/2000
NR. Protoc.	
Seduta NR.	3

Cod. Ente :

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2000 alle ore 17:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 28/02/2000 alle Ore 17:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di Art.36, 1° comma legge n.142/90.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
TARANTINO GIUSEPPE	S	CHILOIRO ANTONIO	S	ROCHIRA PANCRAZIO	S
INTERMITE CIRO	S	CHILOIRO GIUSEPPE	S	LONOCE PIETRO	S
CAPRINO ANTONIO	S	EPIFANI ANTONIO	S	GRECO SALVATORE	S
LONOCE EGIDIO	S	FORNARO VINCENZO	N	BORSCHI GIUSEPPE	S
LANZO ANTONIO	S	LEONE PAOLO	S	CERVELLERA FRANCESCO	S
MONOPOLI BIAGIO	S	BRUNO ANTONIO	S		
TOTALE Presenti		16	TOTALE Assenti		1

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. D'ARCANGELO LUCIA .

In qualità di SINDACO, il Sig. TARANTINO GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi Art.36, 1° comma legge n.142/90, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 9 Del 28/02/2000

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-

PARERI DI CUI ALL' ART. 53 DELLA LEGGE 8/6/1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : Data Il Responsabile ALFREDO GARIBALDI
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Visto di REGOLARITA' CONTABILE ex Art. 55 L 142/90 ; Data Il Responsabile GARIBALDI ALFREDO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ex Art. 55 L. 142/90, della complessiva spesa di lire _____

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Prenot.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storno/Variaz _____ |

Data, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GARIBALDI ALFREDO

PROPOSTA N. 6

SEDUTA DEL 28/02/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 28/02/2000.**OGGETTO:****APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-****IL CONSIGLIO COMUNALE**

-Visto l'art. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 il quale attribuisce espressamente la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

-Visto l'allegato schema di regolamento;

-Ritenuto doveroso approvare il regolamento in questione al fine di renderne più agevole la gestione;

-Visti i pareri e le attestazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge legge 142/90 come modificata ed integrata;

-Con voti n.14 favorevoli e n. 2 contrari resi per alzata di mano

DELIBERA

-Approvare l'allegato regolamento sull'imposta comunale sugli immobili.

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Provincia di TARANTO



**Regolamento per la disciplina
dell'imposta comunale sugli
immobili**



TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi: *Articolo 1, comma 2, Dlgs 504/1992*

Articolo 2

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Riferimenti normativi: *Articolo 2, comma 1, Dlgs 504/1992*

Articolo 3

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta, inclusa quella inserita in programmi o progetti approvati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti dal competente organo.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: *Articolo 2, comma 1, Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997*

Articolo 4*Definizione di terreno agricolo*

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Riferimenti normativi*Articolo 2 Dlgs 504/1992*

**TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA****Articolo 5***Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Riferimenti normativi*Articoli 3 e 4 Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997*

Articolo 6*Soggetto attivo*

1. Soggetto attivo dell'imposta in questione è il Comune.

Riferimenti normativi*Articolo 4 Dlgs 504/1992*

**TITOLO III
BASE IMPONIBILE****Articolo 7***Base imponibile*

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Riferimenti normativi*Articolo 5 Dlgs 504/1992*

Articolo 8*Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti con rivalutazione al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

2° I criteri di cui al comma precedente possono variare per effetto di legge di Stato significando che, in tale ipotesi, non necessita apportare alcuna ulteriore variazione al presente regolamento intendendosi i valori quelli determinati nel tempo dalla legge.

Riferimenti normativi *Articolo 5 Dlgs 504/1992; Dm 14 dicembre 1991; articolo 3, comma 48, legge 662/1990*

Articolo 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Riferimenti normativi *Articolo 2, comma 5, Dl 16/1993*

Articolo 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Riferimenti normativi *Articolo 7, comma 3, Dl 333/1992; articolo 5 Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997*

Articolo 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

Riferimenti normativi *Articolo 5 Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997*

Articolo 12*Base imponibile delle aree fabbricabili*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione e, comunque, dalla data iniziale di acquisizione della caratteristica di edificabilità come specificato all'art.3, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree è quello di cui al comma precedente, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a £./mq. 100.000= (centomila)
3. Il Valore minimo di riferimento di cui al punto precedente può essere modificato con deliberazione della giunta comunale avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Riferimenti normativi*Articolo 5 Dlgs 504/1992*

Articolo 13*Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio*

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Riferimenti normativi*Articolo 5 Dlgs 504/1992*

Articolo 14*Base imponibile dei terreni agricoli*

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Riferimenti normativi*Articolo 5 Dlgs 504/1992; articolo 3, comma 51, legge 23 dicembre 1996 n. 662*

Articolo 15*Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale*

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Riferimenti normativi

Articolo 9 Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 16

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo fatta salva differente scadenza determinata da legge;

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Riferimenti normativi

Articolo 6 Dlgs 504/1992

Articolo 17

Diversificazione tariffaria

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare con le modalità stabilite dall'art. 16 una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Riferimenti normativi

Articolo 6 Dlgs 504/1993; articolo 4, comma 1, DI 437/1996; articolo 3 DI 50/1997; articolo 58 Dlgs 446/1997

Articolo 18*Determinazione dell'imposta*

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Riferimenti normativi

Articolo 6 Dlgs 504/1992

Articolo 19*Riduzione per i fabbricati inagibili*

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni a decorrere dalla data di comunicazione all'ufficio tecnico fatta anche per conoscenza all'Ufficio Tributi.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta salva la verifica dovuta dall'Ufficio tributi per il tramite dell'UTC.

Riferimenti normativi

Articolo 8 Dlgs 504/1992; articolo 3, comma 56, legge 662/1996; articolo 1, comma 4-ter, Dl 16/1993; articolo 58 Dlgs 446/1997

Articolo 21*Nozione di abitazione principale*

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Riferimenti normativi

Articolo 8 Dlgs 504/1992

Articolo 22*Detrazione per l'abitazione principale*

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio e fermo restando la parità di gettito complessivo rispetto all'esercizio precedente.

3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

Riferimenti normativi

Articolo 8 Dlgs 504/1992; articolo 3, comma 56, legge 662/1996; articolo 1, comma 4-ter, Dl 16/1993; articolo 59 Dlgs 446/1997

**TITOLO V
NORME FINALI****Articolo 23***Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno i contribuenti devono dichiarare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo relativi

all'anno precedente, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli forniti dal Comune conformi a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 e 5 del D.Lgs. 504 del 30.12.992 con successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti normativi

Articolo 10 Dlgs 504/1992; articolo 59 Dlgs 446/1997

Articolo 24

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Riferimenti normativi

Articolo 10 Dlgs 504/1992; articolo 59 Dlgs 446/1997

Art. 25

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata da uno dei contitolari in forma congiunta con gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Articolo 26

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Riferimenti normativi

Articolo 13 Dlgs 504/1992; articolo 58 Dlgs 446/1997

Articolo 27

Obbligo di informativa e collaborazione servizi comunali

1. E' obbligo ineludibile degli uffici e servizi comunali di collaborare e fornire dati e notizie in possesso che possono supportare l'ufficio tributi per le verifiche senza arrecare disturbo al cittadino. Il Funzionario responsabile I.C.I. determina i dati e le scadenze delle comunicazioni che gli altri uffici e servizi devono trasmettere all'ufficio tributi, dandone informativa al Sindaco ed al direttore generale.

Articolo 28

Norma di rinvio

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia allo specifico regolamento.

Articolo 29
Azioni di controllo

1. E' Compito della Giunta Comunale decidere le azioni di controllo.

Articolo 30
Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9


DEL ~~2000/2000~~

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
TARANTINO GIUSEPPE



IL CONSIGLIERE ANZIANO
~~INTERMITE CIRO~~



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARCANGELO LUCIA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 02/03/2000 al 17/03/2000 ai sensi e per gli effetti dell' Art. 47 della Legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, Li 03/03/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARCANGELO LUCIA



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Regione PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE CONTROLLO di TARANTO

Controllo effettuato su richiesta di Consiglieri Comunali perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto ad atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, Comma 4).

Seduta Nr. 150 del 17/03/2000 PREVDE ATTO

RI PUBBLICATA DAL 17/03/2000 AL 03/04/2000

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addi, 03/04/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

